



Allegato "A" all'Atto Costitutivo
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LACULO INSIEME"
Associazione di promozione sociale



Articolo 1: Costituzione

1. E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 l'associazione denominata "LACULO INSIEME".

Articolo 2: Sede

1. L'Associazione ha sede nella frazione di LACULO del comune di POSTA (RI), non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 3: Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, valorizzare e sostenere le iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative nella frazione di Laculo, comune di Posta (RI). In particolar modo l'Associazione si propone di assumere la gestione dei i locali siti in Laculo recentemente all'uopo acquisiti dal Comune di Posta e di collaborare con il comitato dei festeggiamenti annualmente insediato in occasione della festa patronale del 15 agosto, per l'utilizzo di detti locali.

L'Associazione si propone altresì di promuovere tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed ispirata ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate :

- a) - i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) - dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- c) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 5: Soci dell'Associazione

1. L'iscrizione all'Associazione è libera e volontaria. Possono aderirvi tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e Regolamenti e che condividono gli scopi dell'associazione

e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento..

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

7. Ci sono due categorie di soci:

a) – **Soci Fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

b) – **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

c) c **Soci sostenitori**: coloro che, pur non partecipando alla vita associativa, sostengono volontariamente l'associazione con contributi finanziari. Non hanno diritto di partecipazione alle assemblee e di voto, ma hanno diritto all'informazione sull'attività dell'associazione. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6: Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Articolo 7: Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e nel rispetto del presente statuto.

Articolo 8: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il VicePresidente del Consiglio Direttivo

- il Segretario del Consiglio Direttivo
- 2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 9: Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea dei soci, costituita dai soci fondatori ed effettivi, si riunisce, mediante avviso affisso nei locali della sede, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:
 - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
 - g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal VicePresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

Articolo 10: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di 7 consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.
2. I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per un anno e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima

Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;

c) la nomina del VicePresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;

d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;

e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;

f) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

g) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro cinquemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 11: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 12: Il Vice Presidente

1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 14: Il Tesoriere

1. Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ed ha la stessa durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Tesoriere ha il compito di tenere: i libri contabili e la conservazione dei relativi documenti, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e delle somme singolarmente versate all'associazione, cura la riscossione dell'entrate e il pagamento delle spese in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 15: Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16: Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 maggio di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.
2. Entro il 31 agosto di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 19: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 20: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Allegrini Luigi

Angelini Carmine

Angelini Francesco

Angelini Giancarlo

Cester Leonardo

Confaloni Ottavio

De Dominicis Mauro

Durante Pino

Gatti Walter

Gianferro Fausto

Gianferro Giuliano

Luzi Antonio

Montani Bernardino

Montani Beniamino

Montani Franco

Montani Giuliano

Montani Giuseppe

Montani Goffredo

Montani Maurizio

Rossi Carmelo

Salvi Rinaldo

Tonetto Massimo

[Handwritten signatures corresponding to the names in the list on the left]

